

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4520 del 28/08/2017
Oggetto	RE 145 -RE 420 Rinnovo di concessione per uso irrigazione agricola a favore del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale C.F. 91149320359. Area di intervento: Località Froldo Croce bel comune di Boretto (RE), Fiume Po
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4704 del 28/08/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno ventotto AGOSTO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la legge 7/8/1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”,
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51,
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”,
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae),
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la delibera della Giunta Regionale n. 788 del 03/06/2009, "L.R 5/2009 Art 1. Criteri per la successione dei nuovi Consorzi di Bonifica ai Consorzi Esistenti., nonché per la formazione dei Consigli di Amministrazione provvisori",
- la delibera della Giunta Regionale n.1141 del 27/07/2009, "L.R 5/2009 Art 1. " Definizione dei nomi dei nuovi consorzi di Bonifica e della relativa sede legale definitiva o provvisoria così come previsto nella propria deliberazione n. 778/2009",
- la delibera della Giunta Regionale n. 322 del 14/03/2011, " derivazioni d'acqua pubblica a carattere interregionale - approvazione schema di accordo tra la regione Emilia – Romagna e la regione Lombardia per l'esercizio delle funzioni amministrative ex art. 89 DLGS 112/98,
- la Delibera n.8 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano (Direttiva derivazioni)";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 17 febbraio 2014 in tema di "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5, della L.R. 7/04",
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001",
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo, n. 65 del 2/2/2015,
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2067 del 14 dicembre 2015, “Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”, che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 “definizione di fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 del 31/10/2016 “determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 “disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”,
- la Determinazione dirigenziale del Direttore Tecnico di ARPAE n. 353 del 21/04/2017 avente ad oggetto “Direzione tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni”.

PRESO ATTO:

- che con Decreto Reale 26 luglio 1929 n. 8994 (e relativo disciplinare allegato 19 giugno 1929 n. 1766), veniva assentita all'allora Consorzio di Bonifica Parmigiana Moglia una concessione di grande derivazione d'acqua dal fiume Po in località Froldo Croce nel comune di Boretto (RE), da destinarsi ad uso irriguo per la durata di settanta anni decorrenti dalla data del decreto e quindi con scadenza al 20 giugno 1998, mediante un'opera di presa dell'acqua dal fiume Po consistenti di una chiavica a sei luci, con relativa controchiavica, posta in arretramento dell'argine in destra Po pari a moduli 275 (27.5 mc) per irrigare ettari 30.000 circa di terreno;
- che con Decreto n.1749 del 29/05/1947 tale derivazione fu aumentata a moduli 400 (40 mc/s) con foglio di modifiche al disciplinare del 07 marzo 1947 n. 3185;

- che in data 19/11/1997, protocollo n. 6933, il Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia – Secchia (oggi Consorzio della Bonifica dell’Emilia Centrale) ha presentato istanza di rinnovo per derivare 40mc/s;
- che con atto a prot. 3959 del 22/10/1952 del Ministero Agricoltura e Foreste Direzione generale della Bonifica e Colonizzazione, veniva approvata la Convenzione tra gli allora Consorzi: Parmigiana Moglia, Bentivoglio, Agro Mantovano Reggiano e Revere (oggi Consorzio della Bonifica dell’Emilia Centrale e Consorzio Terre dei Gonzaga in destra Po), che tale atto è stato registrato il 24/10/1952 con atto privato n.3614 vol. 252 e successivamente aggiornato con n. di rep. 404 del 12/01/2015 e disciplina i rapporti tra il Consorzio della Bonifica dell’Emilia Centrale e Consorzio Terre dei Gonzaga in destra Po per la gestione dell’opera di presa in comune alle due derivazioni;
- che con nota a prot. 677 del 04/02/2008 il Consorzio della Bonifica Parmigiana Moglia – Secchia (oggi Consorzio della Bonifica dell’Emilia Centrale) ha presentato domanda di attivazione della procedura di screening, ai sensi della L.R. n.9/1999 per variante non sostanziale alle opere di presa;
- che con delibera DGR 778 del 03/06/2009, si è provveduto a sopprimere e a ridefinire i nuovi confini dei precedenti consorzi secondo quanto stabilito dalla art 1 comma 3 della L.R 5/ del 24/04/2009;
- che con delibera DGR 1141 del 27/07/2009, si è ridefinito il nuovo nome del comprensorio irriguo C3 secondo quanto precedentemente stabilito dalla DGR 778/2009 in Consorzio di Bonifica dell’ Emilia Centrale;
- che con delibera della Giunta Regionale n.154 del 16/02/2009 si è conclusa la procedura di screening, escludendo il progetto sull’opera di presa da procedura di V.I.A ai sensi dell’art 10 comma 1 della L.R 9/1999;
- che il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po già consorzio di Bonifica Agro

Mantovano - Reggiano più Revere, è titolare di una concessione rilasciata con DPR n. 4004 del 28/04/1951, regolato da disciplinare n. 4619 del 07/12/1950 con scadenza al 27/04/2021 per derivare dalla medesima opera di presa sita in località Froldo Croce nel comune di Boretto per 20 mc/s;

- che, con protocolli nn. PGDG/2017/1322 del 10/2/2017 e PGDG/2017/2943 del 21/03/2017, lo scrivente Servizio richiedeva al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale alcune integrazioni documentali necessarie per l'istruzione della pratica ai sensi della normativa di settore nel frattempo intervenuta (D.G.R. nn. 1415/2016, 1792/2016, 2254/2016);
- che, con protocolli nn. PGDG/2017/3908 del 12/04/2017, PGDG/2017/4044 del 14/04/2017, PGDG/2017/4934 del 11/5/2017, PGDG/2017/5356 del 23/05/2017 e PGDG/2017/5936 del 06/06/2017 il Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale forniva le sopra richieste integrazioni documentali;
- che la domanda di rinnovo è stata pubblicata sui bollettini della regione Lombardia e della Regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'accordo tra le due regioni la DGR n.322 del 14/03/2011, con numero di bollettino della Regione Lombardia n.80 del 28/04/2017 e sul bollettino della Regione Emilia – Romagna n.123 del 03/05/2017 (Parte seconda) e non sono state presentate osservazioni scritte inerente al rinnovo;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione in rinnovo:

- a) la derivazione dell'acqua avviene sul fiume Po (codice N00817IR) in località Froldo Croce nel comune di Boretto (RE), tramite due stazioni di pompaggio denominate "Boretto 1" e "Boretto 2". L'opera consente sia la derivazione a gravità (in occasione di rialzi idrometrici dovute a precipitazioni) che mediante sollevamento (condizione prevalente), tali opere realizzate nei

primi anni settanta in seguito all'abbassamento del fondo del fiume, sono equipaggiate con 28 elettropompe, l'impianto di Boretto 1, è dotato di 14 elettropompe ciascuna per una potenza di kW 290 mentre l'impianto di Boretto 2 con 14 elettropompe avente una potenza di 250 kW;

b) la derivazione è localizzata con coordinate: ETRS89 – UTM 32, $x = 621.900$ $y = 4974195$;

c) la portata massima di prelievo richiesta è pari a 40.000 l/s e la quantità d'acqua richiesta complessivamente è pari a 203.000.000 mc/anno;

d) il prelievo effettuato è a uso irriguo, il comprensorio si estende per circa 120.000 Ha, di cui 40.000 irrigati;

DATO ATTO:

- che l'istruttoria effettuata sull'istanza di rinnovo della concessione in oggetto, ha consentito la verifica della rispondenza delle opere di captazione principali ed accessorie alla documentazione agli atti e alle condizioni della concessione originaria;
- che sono stati richiesti i pareri ai seguenti enti:
 - AIPO (Agenzia Interregionale per la Sicurezza del Fiume Po)
 - Regione Lombardia;
 - Autorità di distretto idrografico del fiume Po;
 - Provincia di Reggio Emilia;
 - STRAAF (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia – Romagna).

PRESO ATTO

- che, con protocollo n. PGDG/2017/5170 del 26/05/2017, è stato acquisito dalla Provincia di Reggio Emilia il parere favorevole alla derivazione, agli atti dell'amministrazione;
- che, con protocollo n. PGDG/2017/5994 del 07/06/2017, è stato rilasciato il parere positivo dall'Autorità di Distretto idrografico del fiume Po (prot. Adb 3676/17) sulla compatibilità delle derivazioni in oggetto con prescrizioni che sono riportate all'art. 4 del disciplinare;

- che, con protocollo PGDG/2017/6594 del 21/06/2017, è stato acquisito il parere fornito dalla regione Lombardia, nel quale, in qualità di Autorità cointestata in forza dell'accordo interregionale D.G.R. 322 del 14/03/2011 Emilia – Romagna e D.G.R. VIII/11319 del 10/02/2010 Lombardia, esprime il proprio nulla osta al rinnovo dell'utenza riferita al Consorzio dell'Emilia Centrale con prescrizioni indicate nell'Art. 6 del disciplinare allegato;
- che, con protocollo n. PGDG/2017/6728 del 23/06/2017, è stato acquisito il parere fornito dall'Agenzia Interregionale per la Sicurezza del Fiume Po, con prescrizioni indicate nell'art. 5 del disciplinare allegato;
- che, con protocollo n. PGDG/2017/7521 del 17/07/2017, è stato acquisito il parere fornito dal (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna) nel quale esprime parere favorevole;

ACCERTATO:

- che il Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale ha provveduto al versamento della somma di € 90,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi delle DGR n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- che il richiedente ha versato in data 20/02/2017 l'importo pari a euro 19539,52 relativo al canone 2017 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti;
- che nulla è dovuto a titolo di occupazione di aree demaniali per i seguenti motivi:
 - l'art. 20, comma 8, del R.R. n. 7/2004 dispone che, in caso di unico atto concessorio che preveda una derivazione di acqua pubblica ed una occupazione di area del demanio idrico, il canone da corrispondere è quello relativo al solo prelievo di risorsa idrica se l'occupazione è strettamente limitata allo spazio necessario al posizionamento dell'opera di presa,
 - la deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 17 febbraio 2014, in tema di Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5, della L.R. 7/04, prevede l'esenzione

dal canone per l'occupazione di aree del demanio idrico per le occupazioni necessarie all'esercizio dei compiti connessi a funzioni pubbliche di competenza regionale;

- tutta la rete di canali utilizzati dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale per la distribuzione irrigua della risorsa idrica fa parte del rispettivo Piano di Classifica, come peraltro dagli stessi dichiarato con documentazione assunta a protocollo n. PGDG/2017/5936 del 06/06/2017;
- che il richiedente è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e art. 8 della LR n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione medesima, all'integrazione del deposito cauzionale determinato nella misura del canone dell'anno corrente (euro 4995,52) che è stato versato su conto corrente postale 367409 intestato a Regione Emilia - Romagna, codice IBAN IT18C076010240000000367409, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;

CONSIDERATO:

- che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del D.Lgs n. 152/2006, dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- che presso la medesima opera di presa è localizzata la derivazione la cui concessione è assentita con D.P.R. 4004 del 28/04/1951, regolato da disciplinare n. 4619 del 07/12/1950 al Consorzio di Bonifica dell'Agro Mantovano – Reggiano e di Revere oggi Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po, con data di scadenza il 27/04/2021;
- che deve essere garantito una portata di 450 mc/s, per contrastare l'ingressione del cuneo salino presso la sezione di Pontelagoscuro (FE) in conformità alle indicazioni contenute nel Piano di Bilancio Idrico del Distretto del fiume Po;

- che è stata eseguita la valutazione sul rischio ambientale relativa al mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato (codice N00817IR) ai sensi della normativa vigente, come indicato dal parere rilasciato dall'Autorità di Distretto Idrografico del fiume Po con prot. PGDG/2017/5994;
- che il corpo idrico (codice N00817IR) non risulta in stress idrico;
- che il volume idrico richiesto in concessione è compatibile sia il fabbisogno idrico inerente le attività del richiedente sia con la dotazione idrica come definita dalla DGR 1415/2016;
- che ritenuto, che debba essere applicata, la riduzione prevista dei prelievi pari ad almeno il 5% di quelli attualmente derivati e conseguentemente che il volume idrico annuo prelevabile sia ridotto a 192.850.000 mc facendo presente che la riduzione di prelievo rispetto a quanto precedente assentito debba avvenire preferibilmente nei mesi critici;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che la derivazione è ad uso irrigazione agricola;
- sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita che il rinnovo della concessione possa essere assentito ai sensi dell'art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, fino alla data del 31/12/2046, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato al presente atto, che riprende il disciplinare di cui all'atto n.3185 del 23/02/1932.

RITENUTO:

sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita di assentire il rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto, che riprende il disciplinare di cui all'atto n.1766 del 19/06/1929 modificato con il disciplinare n.3185 del 23/02/1932 fino al 31/12/2046;

DETERMINA

1. di assentire al Consorzio dell'Emilia Centrale, con sede legale in Corso Garibaldi n. 42 – 42121 comune di Reggio Emilia (RE), C.F. 91149320359, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale da fiume Po (Codice: N00817IR), in località Froldo Croce comune di Boretto (RE) destinata ad uso irrigazione agricola, mediante prelievo attraverso due stazioni di pompaggio denominate “Boretto 1” e “Boretto 2” ubicati su terreno di proprietà distinto nel NCT al Fg. 2 part. 80 e part 91, (ETRS89 – UTM 32, $x = 621.900$ $y = 4974195$) per la portata massima complessiva di 40.000 l/sec e un consumo annuo ridotto a 192.850.000 mc/a;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31/12/2046;
3. di approvare il disciplinare allegato al presente atto che riprende il disciplinare dell'atto n. 1766 del 19/06/1929 modificato con disciplinare n. 3185 del 07 marzo 1947 con le integrazioni e gli aggiornamenti conseguenti all'istruttoria di rinnovo;
4. di dare atto che:
 - il canone di concessione relativo all'annualità 2017, pari ad euro 19539,52 è stato versato;
 - le spese di istruttoria relative al procedimento di rinnovo, pari ad euro 90,00, sono state versate;
 - i canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - è stata corrisposta la somma di € 4996,52 ad integrazione del deposito cauzionale già costituito, che risulta così pari a € 19539,52;
5. di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;

6. che la registrazione della presente concessione è a carico del concessionario e va effettuato entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
7. che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
9. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
10. di dare atto inoltre:
 - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto art. 22 DLgs 152/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 48 del R.R. n. 41/01;
 - che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
 - di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo a mezzo PEC in originale al richiedente;
11. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

Il Direttore Tecnico

Dott. Franco Zinoni

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di rinnovo di derivazione di acqua pubblica superficiale mediante due stazioni di pompaggio di fronte alla chiavica denominate “Boretto 1” e “Boretto 2”, per uso irriguo richiesta dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, con sede legale in Corso Giuseppe Garibaldi, 42 – 42121 Reggio Emilia (RE), C.F. n. 91149320359. – Codice RE 145 – RE420

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D’USO DELLO STESSO.

1. L’opera di presa situata sul fiume Po consiste in due impianti gemelli denominati “Boretto 1 e Boretto 2”. Dal punto di vista strutturale sono costituiti da una struttura in c.a., sorretta verso l’argine maestro da diaframmi in c.a. e verso fiume da pali di sostegno in c.a. la parte emergente dagli argini maestri ha tamponature in vetro e copertura piana costituita da una soletta pure in c.a. ciascun impianto è dotato di 14 elettropompe, per un totale complessivo di 28 elettropompe (potenza nominale di 290 Kw per l’impianto di Boretto 1 e 250 kW di potenza nominale per l’impianto di Boretto 2). L’acqua viene convogliata verso la “chiavica Boretto” attraverso due condotte poste lateralmente al canale. La chiavica presenta n°2 luci centrali con paratoie doppie in telecomando: L= 4.10m h= 5.00m e n°4 luci laterali con paratoie doppie: L=2.50 m h=5.00 m. Tra la chiavica e la controchiavica è posizionato un bacino. Tale bacino è di fondamentale importanza perché le arginature sono pari alle arginature maestre di Po. L’attivazione del bacino avviene quando la quota di Po supera quota 22,00 m s.l.m., in relazione anche ai livelli interni del canale Derivatore. La controchiavica di Boretto presenta n. 6 luci L= 3.12 mt h= 5.00 mt con doppie paratoie, quota di fondo: 17,39 m.s.l.m., quota pavimento: 29,19 m.s.l.m., quote argine verso Boretto Vecchio: 23,39 m.s.l.m. Nella parte a monte della controchiavica è stato realizzato l’impianto di Boretto scolo. Esso è costituito da 5

pompe sommerse della portata complessiva di 22 mc/s, il pescaggio avviene nel bacino tra l'impianto di Boretto Vecchio e la controchiavica, mentre il bacino tra chiavica e controchiavica costituisce la vasca di scarico. L'idrovoro funziona fino a quando le piene del fiume sono al di sotto di quota 25.50 m s.l.m. L'opera di presa continua con un ulteriore bacino, posto tra la contro chiavica e la struttura denominata Boretto Vecchio. Tale bacino è di fondamentale importanza e viene riempito d'acqua e mantenuto a diverse quote per contrastare le spinte idrauliche sulle strutture nei casi di piena del Fiume Po. L'attivazione dei bacini avviene quando la quota di Po supera quota 22,00. Infine l'opera di presa costa della struttura storica denominata "Boretto Vecchio". L'impianto di Boretto Vecchio attualmente non ha più la funzione di sollevamento delle acque, tanto che le pompe per il sollevamento sono state ormai da diverso tempo smontate. In irrigazione, le paratoie dell'impianto Boretto Vecchio sono aperte per lasciare transitare le acque nel canale Derivatore. Su tali 4 luci sono installati i misuratori di portata istantanea e quindi dei volumi prelevati, per i necessari controlli e per la gestione della risorsa idrica. La struttura presenta: n° 4 luci laterali di 5 mt di larghezza presidiati da n° 4 paratoie a settore - Quota di fondo: 17,24 m.s.l.m. - Quota max di tenuta paratoie: 22,19 m.s.l.m. - Quota arginale verso controchiavica e fino alla chiusa di Goletto 23,39 m.s.l.m. - Quota pavimento: 23,89 m.s.l.m.

2. Le opere di prelievo sono situate in Comune di Boretto (RE) località Froldo Croce, distinto nel NCT al Fg. 2 antistante part. 80 - part. 91 – Fg. 6 part. 5 - 64 e 149 avente le seguenti coordinate geografiche ETRS89 – UTM 32, X = 621.900 Y = 4974195.
3. La risorsa derivata deve essere utilizzata ad uso irrigazione per un territorio esteso di circa 120.000 Ha e una superficie mediamente irrigata pari a 40.000 Ha.

ART. 2

QUANTITÀ E MODALITÀ DI PRELIEVO DELL' ACQUA DA DERIVARE

1. La quantità d'acqua da derivare dal fiume Po in località Froldo Croce nel comune di Boretto

rimane fissata nella misura di 40.000 l/sec, per un volume annuo pari a 192.850.000 mc.

2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acque.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
4. Il Concessionario dovrà in particolare utilizzare l'utenza d'acqua in modo da non compromettere il minimo deflusso vitale del Fiume Po.
5. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
6. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata,

l'Amministrazione concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

7. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione dà luogo a decadenza della concessione.

ART. 4

PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL PARERE RILASCIATO DALL'AUTORITA DI DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO

Per la valutazione del rischio ambientale relativa al mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato di cui all'art. 12 bis del RD 1775/33 e s.m.i., e per l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'art 7 del RD 1775/33 e s.m.i, nelle more della valutazione specifica per sottobacino, la derivazione in oggetto si considera compatibile rispetto al PdGPo ed al PBI solo a seguito delle opportune prescrizioni:

- che sia applicata, in prima istanza, la riduzione dei prelievi pari ad almeno il 5% di quelli attualmente derivati;
- che la riduzione di cui sopra venga applicata preferibilmente al valore di volume massimo prelevato nei mesi critici, al fine di sostenere le portate di magra del fiume Po;
- che sia previsto che la riduzione possa essere rimodulata in funzione:
 - di una aumentata disponibilità della risorsa per effetto della riduzione di altri prelievi già concessi;
 - della eventuale valutazione dell'efficienza irrigua della contenza servita;
- che vi sia la garanzia del rilascio del DMV sul fiume Po in ogni condizione idrologica del corpo idrico in oggetto;
- che sia previsto, inoltre, che al manifestarsi di scenari di criticità idrica dichiarati dall'Osservatorio degli Utilizzi del Distretto del fiume Po, dovranno essere adottate le relative misure straordinarie di riduzione dei prelievi;
- che siano attuati i regolamenti regionali in materia di misurazione dei volumi irrigui, così

come previsto dal D.M 31 luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole.

ART. 5

PRESCRIZIONI DAL NULLA OSTA IDRAULICO DA PARTE DELL' AIPO

(AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO)

Si rilascia parere favorevole sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. la concessione che il presente nulla osta idraulico autorizza avviene sotto l'esclusiva responsabilità del richiedente;
2. la concessione in esame ed autorizzata dovrà essere conforme agli elaborati tecnici allegati e nel pieno rispetto di quanto previsto dalle norme di attuazione del PAI (Piano stralcio per l'assetto idrologico) e delle prescrizioni impartite dall'Aipo a tutela delle proprietà demaniali, e saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
3. il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile della autorizzazione in oggetto, pertanto Aipo si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché danni a persone o cose in conseguenza dell'autorizzazione, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito;
4. per qualsiasi sopravvenuta necessità l'autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa richiedere alcun tipo di risarcimento;
5. è assolutamente vietato eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;

6. dovranno essere adottate, a totale carico e spese del richiedente tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto di tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno della fascia A del PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico) e quindi con la possibilità di variazione repentine dei livelli idrometrici;
7. considerato che i terreni oggetto della presente autorizzazione ricadono all'interno della fascia A del PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico), in caso di distruzione o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito agli eventi di piena del fiume Po il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da Aipo ne potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;
8. in caso di attivazione del servizio di piena, Aipo si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto di dell'Aipo;
9. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al T.U. – R.D. 25.07.1904, N. 523 e al R.D 09.12.1937 n. 2669 e ai liberi professionisti incaricati dall'Aipo nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto di Aipo nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchina operatrici;
10. Aipo si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenivano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno

come sancito dall'art. 192 del D.Lgs. 03.04.2006 n.152;

11. la documentazione amministrativa relativa alla concessione dovrà essere esibita dal concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale Aipo addetto alla vigilanza;
12. l'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del concessionario e con l'obbligo, da parte della stessa, di tenere sollevata ed indenne Aipo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli interventi di piena;
13. nel caso di inadempienza della suddette condizioni questa agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 09.12.1937 n. 2669, a carico del richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unitamente alle clausole di carattere erariale;
14. la scrivente Autorità idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero, in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'Aipo, in caso di inadempienza Aipo provvederà in danno del concessionario;
15. il concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso scritto di quest'ufficio; l'eventuale nuovo concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;

16. per quanto non espressamente richiamato nel presente Nulla Osta Idraulico, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia idraulica Polizia Stradale.

ART.6

PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL PARERE RILASCIATO DALLA REGIONE

LOMBARDIA

Il concessionario in conformità alle indicazioni contenute nel Piano di Bilancio Idrico del Distretto del Po (allegato 01 alla relazione generale – capitolo 4.1) dovrà garantire il rilascio della portata limite di 450 mc/s alla sezione di Pontelagoscuero, quale soglia minima da garantire in Po per contrastare il fenomeno dell'ingressione del cuneo salino.

ART. 7

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è rilasciata fino al 31/12/2046, fatti salvi i casi di decadenza di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il diritto del concessionario alla rinuncia e la facoltà dell'amministrazione di revocare la concessione anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART.8

DISPOSITIVI DI MISURAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e della DGR 2254/2016, si fa obbligo al concessionario della manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione dei prelievi che il concessionario ha già installato come comunicato nella relazione n°6 dei dispositivi di misurazione agli atti con prot. PGDG/2017/3908. I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità del Distretto idrografico del fiume Po competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica, secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale. Conseguentemente il consorzio di Bonifica dovrà presentare allo STRAAF (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), entro 6 mesi dalla data di emanazione dell'atto, idoneo progetto relativo all'installazione di tali strumenti di misura.

ART. 9

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Detto canone è aggiornato ai sensi dell' art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 10

RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione e quindi entro il 31/12/2046.
2. In caso di mancato rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

ART. 11

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.
2. Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.